



Or.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: www.orsaferrrovie.it

E-mail: sg.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it

ACCORDO FS LOGISTICA

Nella giornata odierna si sono concluse le procedure di mobilità ex artt. 4 e 24 legge 223/91, avviate il 28 settembre scorso, dalla Società di proprietà del Gruppo FS - FS Logistica.

L'accordo prevede la collocazione in mobilità di 22 unità lavorative, così distribuite:

- Sede di Roma: 6 unità lavorative;
- Sede di Milano: 4 unità lavorative;
- Sede di Torino: 1 unità lavorativa;
- Sede di Genova: 1 unità lavorativa;
- Sede di Prato: 2 unità lavorative;
- Sede di Bologna: 2 unità lavorative;
- Sede di Bari: 1 unità lavorativa;
- Sede di Pomezia: 1 unità lavorativa;
- Sede di Spinetta Marengo: 2 unità lavorative;
- Sede di Verona: 1 unità lavorativa;
- Sede di Orbassano: 1 unità lavorativa.

Diversamente dai criteri previsti dalla Legge, la procedura di messa in mobilità del lavoratore individuato come esubero, avrà luogo solo in caso di non opposizione del lavoratore e comunque attraverso la sottoscrizione di verbale di conciliazione.

La Società si è impegnata a corrispondere ai lavoratori interessati dalla procedura un incentivo economico.

FINE INFORMATIVA

Roma, 9 marzo 2011.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Divisione VIII

Via Fornovo, 8 - 00192 - Roma

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 9 marzo 2011 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei Dott.ri Andrea Annesi e Maria Cristina Gregori della Divisione VIII della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si è svolta una riunione

TRA

- FS LOGISTICA SPA rappresentata dai dott.ri Mauro Floriani, Alessandra Calogero ed assistita da UNINDUSTRIA-CONFINDUSTRIA ROMA in persona del dott. David Delli Iaconi

E

- FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI, UGL TRASPORTI, ORSA TRASPORTI, FAST FERROVIE rispettivamente in persona dei dott.ri Chiara Grillo, Bruno Mancinelli, Marco Verzari, Giuseppe Marrocco, Andrea Pelle e Aniello Carpeneto, unitamente alle RSA in persona dei dott.ri Luigi Rossi e Patrizia Caprioli.

PREMESSO CHE



- FS LOGISTICA SPA ha avviato in data 28 settembre 2010 una procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 legge 223/91 per complessive 22 unità lavorative come di seguito distribuite:
 - sede di Roma: n. 6 unità lavorative,
 - sede di Milano: n. 4 unità lavorative,
 - sede di Torino: n. 1 unità lavorativa,
 - sede di Genova: n. 1 unità lavorativa,
 - sede di Prato: n. 2 unità lavorative,
 - sede di Bologna: n. 2 unità lavorative,
 - sede di Bari: n. 1 unità lavorativa,
 - sede di Pomezia: n. 1 unità lavorativa,
 - sede di Spinetta Marengo: n. 2 unità lavorative,
 - sede di Verona: n. 1 unità lavorativa,
 - sede di Orbassano: n. 1 unità lavorativa
- all'esito della consultazione in fase sindacale della procedura di mobilità, la società, per il tramite di Unindustria-Confindustria Roma, con nota del 16 novembre 2010 ha trasmesso a questo Ministero comunicazione relativa all'esaurimento dei termini della procedura;
- conseguentemente il Ministero, aveva provveduto a convocare le Parti per la data del 15 dicembre 2010 per l'espletamento della fase amministrativa della suddetta procedura;
- nel corso della suddetta riunione le Parti, dopo ampia ed approfondita discussione, si erano date atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione condivisa e, conseguentemente, avevano

sottoscritto verbale di mancato accordo concludendo, con esito negativo, la procedura di esame congiunto di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/91;

- e) dal momento della sottoscrizione del mancato accordo, l'azienda non ha provveduto ad intimare alcun licenziamento;
- f) successivamente Azienda e OO.SS. si sono nuovamente confrontate per approfondire ulteriormente la situazione concernente la gestione delle 22 unità lavorative in esubero al fine di rivedere la procedura di mobilità conclusa senza accordo;
- g) le Parti, all'esito degli incontri tenutisi in sede sindacale, hanno ritenuto maturate le condizioni atte a favorire il superamento del mancato accordo; pertanto l'Azienda, con nota del 28 febbraio 2011, ha fatto istanza di convocazione, presso questo Ministero, per riesaminare la situazione aziendale e le Parti sono state convocate per la data odierna.

Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:


- Le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- le Parti si danno atto dell'impossibilità di individuare soluzioni, in tutto o in parte alternative alla mobilità, diverse dalle misure pattuite nel presente accordo;
- Con riferimento alla procedura di mobilità, avviata dall'azienda il 28 settembre 2010 e conclusa con mancato accordo sottoscritto tra le Parti il 15 dicembre 2010, le Parti, riavviato il confronto, hanno individuato nella non opposizione alla collocazione in mobilità, il criterio sostitutivo a quelli che l'azienda avrebbe dovuto applicare in assenza di accordo. Le Parti concordano, altresì, che la collocazione in mobilità potrà riguardare un numero massimo di 22 unità lavorative, che ricoprono i profili professionali dichiarati in esubero, come di seguito distribuite:
 - sede di Roma: n. 6 unità lavorative,
 - sede di Milano: n. 4 unità lavorative,
 - sede di Torino: n. 1 unità lavorativa,
 - sede di Genova: n. 1 unità lavorativa,
 - sede di Prato: n. 2 unità lavorative,
 - sede di Bologna: n. 2 unità lavorative,
 - sede di Bari: n. 1 unità lavorativa,
 - sede di Pomezia: n. 1 unità lavorativa,
 - sede di Spinetta Marengo: n. 2 unità lavorative,
 - sede di Verona: n. 1 unità lavorativa,
 - sede di Orbassano: n. 1 unità lavorativa
- La collocazione in mobilità, secondo il criterio pattuito, avverrà attraverso sottoscrizione di verbale di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c.
- Il termine per la collocazione in mobilità dei lavoratori è procrastinato, ex art. 8- 4° co- legge 236/93, al 31 ottobre 2011.
- la Società, inoltre, nell'intento di diminuire le conseguenze economiche e sociali della decisione adottata, si impegna a corrispondere a ciascuno dei lavoratori che verranno collocati in mobilità un incentivo economico il cui importo e le cui modalità di erogazione sono già state definite tra le parti con separata intesa.




Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti concordano che la procedura di mobilità avviata, ex art. 4 L. 223/91, il 28.09.2010 per n. 22 lavoratori ed esaurita il 15.12.2010 con mancato accordo, è da intendersi conclusa con accordo secondo i criteri convenuti tra le Parti e, pertanto, si ritiene superato il mancato accordo del 15.12.2010.

Letto, confermato e sottoscritto


Per il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI




FS LOGISTICA SPA




FILT CGIL




FIT CISL




UNINDUSTRIA-CONFINDUSTRIA ROMA




UIL TRASPORTI




UGL TRASPORTI



QRSA



FAST FERROME



RSA



VERBALE DI ACCORDO

Addi 9 marzo 2011 in Roma,

TRA

- la Soc. F.S. Logistica S.p.A.
- la FILT CGIL, FIT CISL, ULTRASPORTI, UGL, ORSA, FAST FERROVIE NAZIONALI

Con riferimento al verbale di accordo sottoscritto in data odierna presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativo alla procedura di licenziamento collettivo per n. 22 lavoratori, instaurata dalla Soc. F.S. Logistica S.p.A. con lettera del 28 settembre 2010 le parti concordano quanto segue:

1. Con riferimento al criterio non oppositivo indicato nel citato accordo, con il termine "non opposizione" le Parti vogliono intendere la volontà del lavoratore ad aderire al processo di mobilità.
2. Tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro sarà risolto, avranno diritto a tutte le competenze e le spettanze di legge legate alla fine dello stesso e maturate alla data del licenziamento; i lavoratori avranno diritto a percepire il TFR maturato alla stessa data e l'indennità sostitutiva di preavviso calcolata sulla base di quanto a ciascuno spettante in virtù del CCNL applicato.
3. Gli stessi lavoratori avranno diritto a percepire, a titolo di incentivo all'esodo, una integrazione di quanto percepito a titolo di indennità di mobilità fino al 90% della retribuzione netta mensile riferita all'anno 2010 per tutto il periodo di permanenza in mobilità.
4. In aggiunta alla somma come sopra definita, verranno corrisposti € 1.000,00 (Euro mille/00) a titolo di transazione novativa.
5. Le somme definite ai punti 2 e 4 saranno erogate dall'azienda a fronte della sottoscrizione di verbali di conciliazione in sede sindacale ai sensi della Legge n. 533/1973.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la Soc. FS LOGISTICA SPA



p. la FILT CGIL, FIT CISL, ULTRASPORTI, UGL, ORSA, FAST FERROVIE NAZIONALI

